

Transfer pricing, stop alle sanzioni se il metodo ricalca vecchie verifiche

Fisco internazionale

Critério di ripartizione dei profitti uguale da 40 anni e già ritenuto corretto

Massimo Bellini
Enrico Ceriana

Spetta la disapplicazione delle sanzioni a fronte di una rettifica di transfer pricing se il contribuente si è conformato agli esiti di precedenti verifiche che avevano concluso per la correttezza del comportamento tenuto. Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 60/1/2024.

La materia del contendere riguardava una società italiana che gestiva un oleodotto unitamente ad altre società estere per le rispettive tratte di competenza. Le società coinvolte, appartenenti allo stesso gruppo, avevano adottato, ai fini del transfer pricing il metodo del *profit split*, che era stato contestato in verifica e nel successivo contenzioso era stato ritenuto non corretto dalla Cassazione.

Anche se il metodo adottato veniva censurato nel giudizio di riassunzione davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, i giudici sottolineavano che le sanzioni amministrative dovevano essere disapplicate alla luce delle «numeroso verifiche fiscali che, tutte, avevano confermato la correttezza del metodo di ripartizione dei profitti adottato costantemente in oltre 40 anni di vita delle tre società».

Le conclusioni della sentenza in tema di sanzioni sono condivisibili.

In effetti anche in altre occasioni la Cassazione ha evidenziato che costituisce situazione tutelabile, sotto il profilo del principio del legittimo affidamento, quella per cui l'amministrazione finanziaria ha in precedenza preso una posizione in senso favorevole al contribuente (Cassazione n. 23221 del 25 luglio 2022).

Peraltro la presenza di oltre 40 anni di verifiche che avevano confermato la correttezza del metodo di *profit split* e la sua declinazione concreta avrebbe potuto portare a ritenere del tutto illegittima la rettifica dell'amministrazione finanziaria. Infatti parte della giurisprudenza di merito, che ha esaminato casi di verifiche di transfer pricing, effettuate secondo determinati parametri per alcune annualità e poi con approcci diversi in annualità successive senza mutamenti nelle situazioni di fatto, ha stigmatizzato l'operato dell'ufficio poiché in assenza di fatti nuovi non è stato ritenuto legittimo il mutamento di orientamento da parte dell'amministrazione finanziaria (in tal senso si veda, ad esempio, Cgt Bergamo n. 29/1/2023 e Commissione provinciale di Milano n. 820/8/2021).

Anche la Cassazione, nel caso di una procedura di accertamento con adesione chiusa e perfezionata in un certo modo dall'ufficio per alcune annualità e poi modificata in relazione ad altre (pur in presenza di un verbale di contraddittorio che estendeva l'accordo a tutti gli anni) ha ritenuto che il comportamento dell'amministrazione finanziaria ledesse il legittimo affidamento ingenerato nel contribuente, così che era totalmente inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti (Cassazione n. 12372 del 11 maggio 2021).